



Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione del C.C.: n. 08 del 30/03/2023



INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2 – Forme di sostegno</i>	3
<i>Art. 3 – Soggetti beneficiari</i>	3
<i>Art. 4 – Albo delle libere forme associative</i>	4
CAPO II CONTRIBUTI ORDINARI	6
<i>Art. 5 – Concessione contributi ordinari</i>	6
CAPO III CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
<i>Art. 6 – Concessione di contributi straordinari</i>	7
CAPO IV PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	8
<i>Art. 7 – Procedure per la concessione</i>	8
<i>Art. 8 – Rendicontazione e liquidazione</i>	9
CAPO V PATROCINIO NON ONEROSO	9
<i>Art. 9 – Concessione del patrocinio non oneroso</i>	9
CAPO VI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	10
<i>Art. 10 – Utilizzo del logo comunale</i>	10
CAPO VII REVOCA O RIDUZIONE DEI BENEFICI	11
<i>Art. 11 – Revoca dei benefici</i>	11
<i>Art. 12 – Riduzione dei benefici</i>	11
CAPO VIII PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI	12
<i>Art. 13 – Trasparenza</i>	12
<i>Art. 14 – Controlli</i>	12
<i>Art. 15 – Esclusioni</i>	12
<i>Art. 16 – Norme di finali e transitorie</i>	13



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, visti l'art. 118 della Costituzione, l'art. 12 L. 241/90 e l'art. 50 dello Statuto comunale, disciplina la concessione di contributi, in denaro o tramite attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, anche indiretti, al fine di incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Forme di sostegno

Il sostegno del Comune a favore dei soggetti di cui all'art. 3, può articolarsi nelle seguenti forme:

- a. **Contributi ordinari:** contributi a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente nel Comune di Pero;
- b. **Contributi straordinari:** contributi, erogati una tantum, a sostegno di particolari iniziative che rientrano nelle aree di intervento individuate dalla Giunta comunale, realizzate nel Comune di Pero;
- c. **Patrocinio non oneroso:** riconoscimento della simbolica adesione del Comune a un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa e della ricaduta sul territorio.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi ordinari esclusivamente i soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Possono beneficiare dei contributi straordinari e del patrocinio comunale gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private,



costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, per la realizzazione di iniziative, attività e progetti di interesse pubblico e senza fini di lucro sul territorio del Comune di Pero.

Art. 4 – Albo delle libere forme associative

L'Albo costituisce il registro ufficiale delle associazioni che hanno interesse a collaborare con l'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale che determinino una migliore offerta di servizi ai cittadini.

L'iscrizione all'Albo è condizione di ammissibilità per le richieste dei contributi ordinari.

L'Albo delle libere forme associative è suddiviso in sezioni, la cui articolazione è definita dalla Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Corrispondenza delle sezioni ad oggetti sociali omogenei o equiparabili;
- b. Necessità di un trattamento e di una regolamentazione peculiari che ne valorizzino la specificità.

Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni che svolgano la loro attività e abbiano una sede nel territorio di Pero o che pur non avendovi una sede dimostrino di operarvi in modo significativo e che:

- c. Non operino a fini di lucro, perseguano finalità di pubblico interesse, siano costituiti con data certa da almeno 1 anno e non abbiano natura di partito politico o di organizzazione sindacale;
- d. Rispettino i principi di democraticità nell'ordinamento interno e di non discriminazione verso coloro che intendano associarsi e/o partecipare alle attività dell'associazione;
- e. Forniscano informazioni sulla propria attività e vita sociale e si impegnino ad aggiornarle periodicamente ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi o venga richiesto dall'Amministrazione comunale;
- f. Svolgano la propria attività sul territorio in modo non occasionale e mantengano nel tempo il requisito;
- g. Non perseguano un'attività contraria, neppure in parte, alla costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
- h. Dichiarino, in ogni richiesta, di riconoscersi nel rispetto dei valori e dei principi fondanti della nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista;



- i. Dichiarino, in ogni richiesta di contributo ordinario, la propria posizione fiscale e la normativa fiscale ad essi applicabili;

Nella definizione dell'articolazione dell'albo ai sensi del terzo comma del presente articolo, la Giunta comunale tiene conto degli eventuali requisiti specifici previsti dall'ordinamento e può individuare ulteriori requisiti specifici per l'iscrizione nelle singole sezioni dell'albo.

Qualora ricorrano le condizioni e siano soddisfatti i requisiti, è possibile richiedere l'iscrizione a più sezioni dell'Albo, indicando quale sia l'attività principale.

Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. Statuto;
- b. Atto costitutivo;
- c. Certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA;
- d. Atto di nomina del presidente o legale rappresentante;
- e. Ogni altro documento che concorra a illustrare la struttura sociale, l'attività già svolta e che si intende realizzare.

Entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo della richiesta di iscrizione all'Albo, viene comunicato al richiedente l'esito della richiesta e in caso positivo il numero di iscrizione progressivo, generale e di sezione.

L'Albo è tenuto in formato elettronico, viene aggiornato ad ogni nuova iscrizione e contiene le seguenti informazioni sulla libera forma associativa:

- a. Numero di iscrizione e sezione di appartenenza;
- b. Denominazione;
- c. Generalità del presidente o di chi è titolato a spenderne il nome;
- d. Indirizzo e recapiti della sede;
- e. Codice fiscale o partita IVA.

Annualmente l'Albo, con i successivi aggiornamenti, viene reso pubblico con la sola indicazione del numero di iscrizione, della denominazione dell'associazione e del codice fiscale/partita IVA.

Il diniego dell'iscrizione o la cancellazione dall'albo vengono disposti in assenza o al venir meno dei requisiti richiesti.



Qualora la libera forma associativa occulti un motivo di cancellazione o ottenga l'iscrizione attraverso la presentazione di documentazione o di autodichiarazioni non corrispondenti al vero, decadrà con effetto retroattivo da tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale a partire dalla perdita dei requisiti, con relativo obbligo di restituzione.

CAPO II

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 5 – Concessione contributi ordinari

Gli interventi del Comune a sostegno delle forme associative iscritte all'Albo consistono nella concessione di contributi, da erogarsi in applicazione del presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili, a sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale.

Possono accedere ai contributi ordinari i soggetti di cui all'art. 3 comma 1, ad esclusione di coloro che hanno in essere accordi bilaterali o plurilaterali con il Comune di Pero, nella misura in cui il sostegno all'attività svolta sul territorio sia già garantito dall'ente con altro strumento giuridico.

Non possono accedere ai contributi ordinari i soggetti che non abbiano programmato, nel periodo di riferimento, attività di interesse pubblico sul territorio di Pero.

L'Amministrazione comunale individua quali sezioni dell'Albo intende sostenere economicamente e stanziare le somme che intende erogare sotto forma di contributi sulla base dei seguenti criteri:

- a. Utilità sociale e rispondenza ai bisogni della popolazione dell'attività svolta;
- b. Capacità aggregativa;
- c. Grado e canali di autofinanziamento;
- d. Interazione con l'Amministrazione comunale e con altri soggetti;
- e. Risultati o riconoscimenti ottenuti a livello sovracomunale.



La Giunta comunale declina i criteri di cui al presente articolo, secondo gli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione e gli stanziamenti di bilancio.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 6 – Concessione di contributi straordinari

Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse rese disponibili in bilancio, la Giunta comunale, mediante propria deliberazione, fornisce gli indirizzi per la concessione di contributi straordinari a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni a carattere straordinario organizzate sul territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Particolare interesse derivante dalla qualità dell'iniziativa o dalla sua portata sovracomunale;
- b. Contenuti o modalità di realizzazione degli eventi ordinariamente proposti dagli enti operanti sul territorio;
- c. Grado e canali autofinanziamento.

Con medesimo atto, la Giunta comunale individua le aree di intervento riconosciute come rilevanti sulla base degli obiettivi di mandato, declinando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

Possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 comma 2.

La concessione dei contributi straordinari è subordinata alla sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, di una dichiarazione in cui si riconosce nel rispetto dei valori e dei principi fondanti della nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista.



CAPO IV

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7 – Procedure per la concessione

Sulla base degli indirizzi della Giunta comunale, il Dirigente approva un Avviso, nel quale vengono indicati:

- a. Le sezioni dell'albo destinatarie dei contributi ordinari;
- b. Le aree di intervento riconosciute come di rilevanza strategica o di particolare rilievo, oggetto di contributo straordinario;
- c. L'ammontare della somma a disposizione;
- d. I soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- e. Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- f. L'entità del contributo erogabile;
- g. I criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui agli art. 5 e 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- h. Il punteggio associato a ciascun criterio di cui alla lett. g., funzionale all'elaborazione delle graduatorie;
- i. Le modalità di rendicontazione.

Di tale avviso viene data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui canali attivi dell'Amministrazione comunale.

Sulla base della griglia di valutazione, secondo i punteggi di cui al comma 1. lett. g. del presente articolo, verrà stilata una graduatoria che definirà l'importo massimo erogabile per ciascun soggetto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

L'ammontare del contributo non potrà superare:

- per i contributi ordinari il 50% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività associativa ammessa a finanziamento,
- per i contributi straordinari il 70% delle uscite rendicontate per l'iniziativa ammessa a finanziamento,



- in entrambe i casi, nel limite massimo del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

Art. 8 – Rendicontazione e liquidazione

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati in seguito alla rendicontazione, nei tempi e modi previsti dall'avviso. L'avviso può prevedere la concessione di un acconto del contributo assegnato.

Qualora il disavanzo consuntivo sia inferiore a quello preventivato, il contributo sarà erogabile nei limiti del disavanzo effettivo documentato e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Non sono considerate ammissibili le spese ricomprese nella rendicontazione oggetto di altra forma di sostegno o contributo da parte dell'Amministrazione comunale.

CAPO V

PATROCINIO NON ONEROSO

Art. 9 – Concessione del patrocinio non oneroso

Il patrocinio non oneroso è concesso dal Sindaco con atto/comunicazione su richiesta del soggetto organizzatore, nelle forme descritte all'art. 2 lett. c del presente regolamento.

Il patrocinio non oneroso è espressione dell'adesione simbolica dell'ente all'iniziativa e consente di far uso dei simboli dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione e non prevede la concessione di contributi, in denaro o tramite attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, anche indiretti.

La concessione del patrocinio è subordinata alla sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, di una dichiarazione in cui si riconosce nel rispetto dei valori e dei principi fondanti della nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista.



I soggetti interessati a ottenere il patrocinio non oneroso presentano domanda secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pero, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, corredata della relazione descrittiva dell'iniziativa da svolgere.

I beneficiari del patrocinio sono tenuti a osservare gli obblighi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

CAPO VI

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 10 – Utilizzo del logo comunale

I beneficiari di contributi straordinari e del patrocinio comunale sono tenuti a far risaltare, in tutte le forme di pubblicizzazione, che le attività sono realizzate con il sostegno dell'Amministrazione comunale.

L'utilizzo dello stemma comunale sui materiali descritti al precedente punto può avvenire esclusivamente in seguito al ricevimento di esito positivo del procedimento amministrativo.

Il logo deve essere apposto sul materiale promozionale in modo da non offendere il decoro dell'istituzione comunale, posizionandolo in adeguata evidenza, distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici sostenitori dell'iniziativa e comunque con pari rilievo.

Il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non sono ammesse modifiche e non deve contenere scritte aggiuntive, oltre a quanto prescritto nel presente regolamento.

In tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative oggetto di contributo straordinario, l'apposizione dello stemma comunale deve essere preceduta dalla dicitura "*Con il sostegno del Comune di Pero*".



In tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative oggetto di patrocinio non oneroso, l'apposizione dello stemma comunale deve essere preceduta dalla seguente dicitura "Con il patrocinio del Comune di Pero".

Prima di procedere alla diffusione del materiale promozionale, il beneficiario deve sottoporre le bozze all'ufficio competente per il relativo benestare.

I beneficiari di cui al comma 1 del presente articolo hanno inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al servizio competente del Comune eventuali modifiche, anche parziali, dell'iniziativa.

CAPO VII

REVOCA O RIDUZIONE DEI BENEFICI

Art. 11 – Revoca dei benefici

I soggetti beneficiari di contributi decadranno con effetto retroattivo da tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale, con relativo obbligo di restituzione, nei seguenti casi:

- Presentazione di documentazione o di autodichiarazioni non corrispondenti al vero;
- Mancata presentazione della documentazione prevista dal regolamento o dai relativi avvisi nei termini previsti;
- Mancata realizzazione dell'iniziativa o sua sostanziale modifica in assenza di previa autorizzazione del Comune;
- Venir meno delle motivazioni di pubblico interesse, grave contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione o mancato utilizzo del beneficio per le finalità per il quale era stato accordato.

Art. 12 – Riduzione dei benefici

Il Dirigente competente può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- L'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- Risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- I costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.



CAPO VIII

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 13 – Trasparenza

Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Pero nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- a. Il nome dell'ente e i relativi dati fiscali;
- b. L'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
- c. La norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d. L'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- e. La motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario.
- f. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 14 – Controlli

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

Gli uffici competenti potranno in ogni momento chiedere conto dell'utilizzo del contributo/beneficio concesso, essendo comunque vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 15 – Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a. Ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;



- b. Ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- c. Nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 16 – Norme di finali e transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce i regolamenti adottati in precedenza ed entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di adozione.

L'Albo delle libere forme associative attualmente in vigore, come disciplinato dal precedente Regolamento per le libere forme associative, resta valido fino al successivo aggiornamento, che avverrà nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pero, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.